



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT INVERNALI

DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 28 FEBBRAIO 2021

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO

CONSIDERAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo, il lavoro sportivo può costituire oggetto di uno dei seguenti rapporti: di lavoro subordinato, anche dilettantistico, di lavoro autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa di prestazione occasionale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Pertanto, la riforma costituisce una vera e propria rivoluzione per lo sport dilettantistico, posto che i nuovi "lavoratori sportivi" produrranno reddito soggetto a tassazione e, soprattutto, saranno soggetti a contribuzione previdenziale. Accanto ai lavoratori sportivi vengono previste le c.d. "prestazioni sportive amatoriali".

Le "prestazioni sportive amatoriali" sono "amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali"; detto articolo precisa inoltre che "per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari...".

Le differenze tra la normativa vigente e le figure del lavoratore sportivo possono essere sinteticamente così suddivise tra:

- **lavoratore dipendente,**
- **titolare di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**
- **lavoratore autonomo.**

Rapporto di lavoro subordinato sportivo

La simulazione tiene conto di un compenso lordo erogato dalla Federazione e/o società sportiva dilettantistica:

- di € 15.000, che produce un compenso netto percepito di € 13.729.
- di € 30.000, per un compenso netto percepito di € 24.890
- di € 50.000, per un compenso netto percepito di € 37.738.



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI

FISI
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
Telefono +39 02 75731
www.fisi.org
Partita IVA e C.F. 05027640159



Federazione
Sportiva Nazionale
Riconosciuta
dal **Coni**

Si tiene inoltre conto della fascia di esenzione di € 10.000

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000
	Nuovo Decreto Legislativo € 20.380

Netto percepito dal lavoratore € 24.890	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 30.000
	Nuovo Decreto Legislativo € 40.470

Netto percepito dal lavoratore € 37.738	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 50.000
	nuovo Decreto Legislativo € 68.420

Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Il Testo di riforma in esame, riconoscendo il diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale dei lavoratori sportivi, precisa che, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sarà applicata una aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall'anno 2021 al 20%, a seguire per l'anno 2022 al 24%, per l'anno 2023 al 30% e per l'anno 2024 e seguenti al 33%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000
	Nuovo Decreto Legislativo € 18.150

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000
	Nuovo Decreto Legislativo € 18.850

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000
	Nuovo Decreto Legislativo € 19.930

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (articolo 67, comma 1, lettera m) € 15.000
	Nuovo Decreto Legislativo € 20.270

Rapporto di lavoro autonomo

A tale tipologia di lavoratori che svolgeranno prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/1995, sarà applicata una aliquota contributiva pensionistica crescente a partire dall'anno 2021 al 15%, a seguire per l'anno 2022 al 20%, per l'anno 2023 al 22% e per l'anno 2024 e seguenti al 25%.

Anno 2021

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (ex Enpals) € 21.161
	Nuovo Decreto Legislativo € 19.002

Anno 2022

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (ex Enpals) € 21.161
	Nuovo Decreto Legislativo € 20.190

Anno 2023

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (ex Enpals) € 21.161
	Nuovo Decreto Legislativo € 20.707

Anno 2024

Netto percepito dal lavoratore € 13.729	Costo a carico dell'ente sportivo
	Attuale Normativa (ex Enpals) € 21.161
	Nuovo Decreto Legislativo € 21.536

Rimane invariata con il nuovo decreto la previsione della soglia di esenzione di € 10.000, che servirà a mitigare i costi che colpiranno gli enti sportivi dilettantistici; è in ogni caso innegabile che gli stessi dovranno sopportare spese ben più ingenti rispetto al sistema attualmente vigente.

Dopo queste premesse si fa presente che: la Federazione Italiana Sport Invernali, ad oggi, ha 231 tecnici a legge 133 (sportivo dilettantistica esenzione € 10.000) di cui 158 non sono tecnici militari e di questi 104 tecnici percepiscono un compenso superiore annuo a € 10.000, oggetto della riforma del lavoratore sportivo. La media dei compensi di questi tecnici è circa € 30.000 annui.

In virtù dei dati qui sopra riportati, qualora la Federazione assumesse come lavoratore sportivo il medesimo organico, si avrebbe un esborso di denaro maggiore all'incirca di € 1.560.000 oltre a tutte le procedure di cedolini e regole correlate (vedasi artt. 32 e 33 del decreto in materia di controlli sanitari e sicurezza).

Indubbiamente il tema importante della previdenza dei tecnici sportivi è delicato e sarebbe auspicabile conservare la normativa attuale istituendo una percentuale da versare al fondo

previdenziale che comporterebbe, lo stesso, un aumento di costi in carico alla Federazione ma non di questa entità.

L'articolo 37 del decreto prevede inoltre che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale rese in favore delle Federazione Sportive hanno l'obbligo assicurativo e l'assicurazione previdenziale e assistenziale. Si sottolinea che la Federazione sotto questa forma ha molti collaboratori dei comitati regionali così come il consulente informatico (dovrebbe essere per quelli che superano € 10.000).